

**Memoria all'AC 3495 – DdL di conversione del “DL Energia” 1° marzo 2022, n. 17, recante «misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati**

**ENGIE Italia S.p.A.**

**15 marzo 2022**



Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

desideriamo innanzitutto ringraziare questa Commissione per l'attenzione verso le istanze avanzate dai vari stakeholders del settore energetico su questo importante provvedimento, che introduce d'urgenza norme per contenere i costi energetici, sviluppare le rinnovabili e rilanciare la politica industriale.

In termini generali, ENGIE apprezza gli orientamenti del presente decreto che prospettano un'ottica di semplificazione sia per lo sviluppo di fonti rinnovabili, in linea con il raggiungimento degli ambiziosi target del pacchetto "Fit-for-55", sia affrontano tematiche sul rilancio della politica industriale in un contesto in cui il deflagrare del conflitto russo-ucraino ha fatto registrare tensioni sui mercati ed un innalzamento dei prezzi delle forniture gas, in ragione dell'elevata dipendenza europea ed italiana dall'import russo.

Nel prosieguo, ENGIE ha focalizzato la propria attenzione prioritariamente su alcune tematiche di particolare interesse trattate nell'ambito del "DL Energia", sulle quali intendiamo portare alla vostra attenzione alcune proposte di intervento, a completamento e ad integrazione delle misure varate dal Governo.

Nel dettaglio:

### ***Art. 2 – Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore gas***

Segnaliamo la necessità di intervenire sull'art. 2 del decreto-legge allo scopo di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5% disposta per il secondo trimestre 2022, anche alle somministrazioni di energia termica prodotta per gli usi civili e industriali, per il tramite di reti di teleriscaldamento o sulla base di strumenti contrattuali quali il servizio energia o il servizio energia plus, introdotti nel nostro ordinamento tramite il D.P.R. 26 agosto 1993 e successivamente il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

Attualmente, tale disposizione prevede che, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'aliquota IVA applicabile ai consumi di gas metano, per gli usi civili e industriali - stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 - sia del 5%, prorogando quanto già previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio) per il I trimestre 2022.

L'attuale formulazione dell'art. 2 consente dunque di beneficiare dell'aliquota IVA ridotta solo in caso di acquisto diretto di gas metano, escludendo di fatto i clienti finali del mondo residenziale (condomini e utenze civili), industriale e della Pubblica Amministrazione che si approvvigionano di energia termica per il tramite delle reti di teleriscaldamento o sulla base di contratti di servizio energia sopra citati, che prevedono una pluralità di servizi funzionali all'efficientamento degli impianti per il riscaldamento e l'acqua calda, favorendo il risparmio di energia e combustibile.





Alla luce di quanto sopra esposto, ENGIE avanza la presente proposta emendativa volta ad evitare improprie penalizzazioni dei consumatori oggetto di tali tipologie contrattuali, offerte dalle Energy Service Companies (E.S.Co.) o da operatori di teleriscaldamento.

Peraltro, tali clienti sarebbero incentivati a privilegiare soluzioni alternative meno efficienti, che ostacolerebbero il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e d'incentivazione al risparmio energetico posti dalla Strategia Energetica Nazionale, nonché degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria fissati dal PNIEC (ad oggi, - 43% al 2030, rispetto allo scenario PRIMES. 2007).

Chiediamo pertanto che al comma 1 dell'articolo 2 siano introdotte le seguenti modifiche: dopo le parole «*decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*» sono aggiunte le seguenti «*nonché le somministrazioni di energia termica prodotta per usi civili e industriali per il tramite di impianti alimentati a gas metano, sulla base di contratti servizio energia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di contratti servizio energia Plus di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato II al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento*».

#### **Art. 11 – Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola**

In riferimento al punto a) che per l'accesso agli incentivi dell'agrovoltaico impone il limite del 10% della superficie agricola aziendale utilizzabile, giudichiamo l'inserimento di una soglia in forma stabile non in linea con la volontà di apportare un contributo significativo alla sinergia tra l'attività agricola ed energetica.

Un approccio di questo genere favorirebbe, ad avviso della scrivente, solo lo sviluppo di impianti di piccole dimensioni e si rischierebbe di realizzare progetti non bancabili non potendo usufruire dei vantaggi derivanti dalle economie di scala.

Inoltre, l'apertura ai meccanismi di incentivazione di soli piccoli impianti porterebbe una limitata partecipazione di "contingenti agrovoltaico" alle future aste FER quinquennali introdotte dal DL 8 novembre 2021, n. 199, riducendo il contributo della tecnologia per il raggiungimento dei target europei previsti dal "Fit-For-55" e aumentando il rischio di avere aste non sufficientemente partecipate.

Per limitare questo rischio si propone il seguente approccio in 2 fasi:

- nell'immediato (onde tutelare gli iter di autorizzazione in corso presso il MiTE), nelle more della puntuale definizione di linee guida che individuino i criteri di definizione dell'agrovoltaico, riteniamo necessario aumentare la soglia del 10% della superficie agricola ad almeno il 30%, per



consentire un maggiore accesso ai meccanismi incentivanti agli impianti agrovoltaici di dimensioni maggiori. Inoltre, riteniamo sia necessario specificare che le aree da considerare nella soglia del 30% siano unicamente quelle che perdano la possibilità di essere utilizzate a fini agricoli;

- in una fase successiva alla prioritaria individuazione delle linee guida da parte del MiTE, riteniamo necessario eliminare completamente la soglia minima ed introdurre un meccanismo di premialità (aste con contingente e gruppi dedicati) che sia proporzionale alla soluzione tecnologica che tutela maggiormente la piena continuità agricola (solitamente a discapito della produzione di EE o dei costi di investimento), l'integrazione con il settore primario e la superficie agricola complessivamente utilizzata.

In riferimento al secondo punto del comma b) che allarga l'accesso agli incentivi ad impianti agrovoltaici che adottano soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, proponiamo lo stralcio del punto segnalando la necessità di definire delle linee guida specifiche che definiscano una volta per tutte in modo chiaro le caratteristiche dell'agrovoltaico.

#### **Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee**

Appreziamo in particolar modo che all'art. 22, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sia stata inclusa la valutazione di impatto ambientale nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee.

Segnaliamo però la necessità di un ulteriore intervento, volto a prevedere che nell'ambito delle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima, per mezzo del parere obbligatorio ma non vincolante previsto dall'attuale norma, anche nei procedimenti concernenti le aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Tale intervento ha il medesimo obiettivo perseguito dal Governo con il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (d.l. n. 17/22), evitando dunque situazioni di stallo amministrativo in caso di modifiche non sostanziali (come il cd. *repowering*) per impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in aree in cui è presente un vincolo paesaggistico, o dove questo sia stato introdotto successivamente alla data di installazione dell'impianto. Ciò risulta in linea con la definizione di area idonea di cui all'articolo 20 comma 8, del d.lgs. n. 199/21, e non reca nuovi o ulteriori oneri di finanza pubblica.





Pertanto, proponiamo, che al comma 1 dell'art. 12 del d.l. n. 17/22, dopo le parole *“di impatto ambientale,”* sia inserita la seguente frase *“nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”*.

***Art. 16 - Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi***

L'art. 16 del decreto-legge prevede che, al fine di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi equi, il GSE - su direttiva del MiTE – avvii procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas che ricadono in aree considerate idonee nell'ambito del PITESAI. Successivamente, i volumi di gas contrattualizzati sono offerti dal GSE a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dal MEF e dal MiTE, di concerto con il MISE, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese (raccomandazione CE n. 2003/361/CE).

ENGIE ritiene inoltre che l'eventuale complessità del meccanismo competitivo di allocazione e la non facile gestione delle forniture di lungo termine possano disincentivare la partecipazione delle imprese meno strutturate. Per tale ragione si segnala la necessità che la partecipazione delle PMI e dei clienti finali industriali a questa nuova procedura di approvvigionamento, sia ammessa anche in forma aggregata, o per il tramite di soggetti intermediari, con maggiore possibilità di traguardare una sufficiente forza economico-finanziaria utile a fornire eventuali garanzie qualora fossero richieste.

***Art. 21 - Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale***

Come noto, l'aggravarsi della crisi geopolitica internazionale nel corso del mese di febbraio ha portato problematiche inerenti alla sicurezza degli approvvigionamenti gas all'attenzione delle Istituzioni Italiane ed Europee. In particolare, le attuali condizioni di mercato, con livelli del *summer* stabilmente a premio sul *winter*, rendono economicamente sconveniente per gli operatori partecipare alle prossime aste dello stoccaggio, rendendo altamente probabile il conferimento di una quota di capacità di stoccaggio molto inferiore a quella assegnata negli anni precedenti.

Pertanto, per garantire alti livelli di riempimento dello stoccaggio (almeno il 90%) da utilizzare nel corso del ciclo di erogazione invernale di ogni anno, all'art. 21 il decreto-legge ha previsto modifiche alle regole vigenti, finalizzate ad ottimizzare gli obblighi di iniezione e le modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio, nonché a promuovere il mantenimento dei livelli di riempimento tramite iniezioni di gas in





controflusso. Per gli anni successivi al 2022, tali misure saranno adottate, ove ne ricorra la necessità, tramite provvedimenti attuativi del MiTE rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno. Le medesime misure potranno inoltre essere adottate mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di GNL operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA che dà per quanto rientrante nell'ambito delle proprie competenze.

ENGIE ritiene che le misure previste all'art. 21, pur utili al fine di incentivare gli operatori di mercato a partecipare alle prossime aste di stoccaggio, non risolvono in maniera significativa (e men che meno sufficiente) le criticità legate all'antieconomicità della campagna di stoccaggio con le condizioni di mercato vigenti.

Nelle ultime settimane, le perduranti incertezze sull'opportunità di partecipare alle aste per lo stoccaggio previste per il prossimo anno, unite ad un chiaro incentivo di mercato, stanno spingendo gli operatori ad aumentare la velocità di svasso degli stoccaggi per "azzerare" le giacenze al 31 di marzo (termine dell'anno contrattuale di stoccaggio 2021-2022) e mettersi quindi "in sicurezza", aumentando di conseguenza il ritardo prospettico della successiva campagna di iniezione. Pertanto, ad oggi, in assenza di modifiche alle regole vigenti, è presumibile attendersi che nelle prossime aste di stoccaggio, la partecipazione degli *shipper* possa essere molto inferiore rispetto a quello dello scorso anno, in assenza peraltro di segnali che lascino configurare un cambio strutturale nei mesi successivi.

Alla luce di quanto sopra esposto, allo scopo di evitare distorsioni e costi aggiuntivi a carico del sistema e dei consumatori, ENGIE ritiene che i quantitativi di gas necessari per raggiungere l'obiettivo del riempimento al 90% della capacità di stoccaggio, debbano essere approvvigionati attraverso procedure di mercato. In tal senso si è espressa la Commissione Europea nell'ambito del Piano REPowerEU finalizzato a rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030 (a partire dal gas).

In particolare, la scrivente ritiene che il conferimento della capacità di stoccaggio, a partire dall'anno contrattuale 2022-2023, debba essere promosso attraverso l'introduzione di opportuni meccanismi incentivanti per rendere il servizio più flessibile e di conseguenza aumentarne l'attrattività per gli operatori di mercato. Tali meccanismi dovranno essere introdotti quanto prima, non solo per lo svolgimento delle prossime aste, in modo tale che gli operatori abbiano tutti gli elementi informativi funzionali alla partecipazione alle stesse, ma anche per offrire adeguate garanzie agli operatori che dovessero lasciare del gas in giacenza nelle prossime settimane.

Analogamente, dovrebbero essere definite, e rese note con congruo anticipo, anche eventuali regole *ad hoc* finalizzate ad assicurare il 90% del riempimento degli stoccaggi, nonché le modalità con le quali verrebbero approvvigionati i quantitativi di gas oggetto dell'intervento.

Infine, riteniamo che le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 21, di assicurare il servizio di modulazione dello stoccaggio tramite l'imposizione di obblighi di conferimento dello spazio di stoccaggio gas e i conseguenti adempimenti per il relativo riempimento, rischierebbero di comportare



l'impiego di ingenti risorse finanziarie a causa dell'incremento del costo del gas da iniettare nello stoccaggio, comportando, per gli operatori di mercato soggetti a tale obbligo, un significativo aggravio a fronte dell'erogazione di un servizio fondamentale per garantire la sicurezza energetica nazionale. Pertanto, si ritiene necessaria l'introduzione di un meccanismo che consenta agli operatori di presentare offerte a prezzi nulli nelle aste per il conferimento del servizio di stoccaggio, prevedendo una procedura di compensazione *ex-post* sulla base dello spread *summer-winter*.

Chiediamo inoltre di apportare le seguenti modifiche al comma 3 dell'art. 21:

*"3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze, **prevedendo specifici meccanismi di copertura o reintegro dei costi emergenti dalle previsioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma per i soggetti sottoposti ai predetti obblighi.**"*

